

Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026, il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l'allegato Testo unico e ne fissa l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle Camere per l'espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall'art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

Agevolazioni fiscali per le

ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell'Agenzia delle entrate con le novità 2026

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell'Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni "rafforzate" già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Cessione della clientela in vista della cessazione dell'attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte

dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Con risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio.

La risposta n. 311/2025 in sintesi: la mera cessione della clientela tra professionisti è imponibile IVA (non è "complesso unitario" fuori campo), mentre ai fini delle imposte dirette i corrispettivi rientrano nel reddito professionale per cassa in applicazione dell'onnicomprendività di cui al nuovo art. 54 TUIR; registro in misura fissa sull'atto; ISA con cause di esclusione "4" (periodo di non normale svolgimento dell'attività) e poi "2" (cessazione dell'attività).

Rimborso della corsa in taxi in Italia al dipendente. Imponibile IRPEF con pagamento non tracciato

Con risposta ad interpello n. 302 del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i rimborsi di spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti – in particolare per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC – la non imponibilità IRPEF è

subordinata alla tracciabilità del pagamento (bonifico, carta o altri strumenti ex art. 23, D.Lgs. 241/1997). In mancanza di tracciabilità, il rimborso rientra nel reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a ritenuta.

Il caso nasce dal quesito di un datore di lavoro chiamato a rimborsare una dipendente per corse taxi effettuate durante missioni; per le tratte svolte sul territorio nazionale l'esborso è avvenuto in contanti. L'Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito (art. 51, comma 1, TUIR) e la disciplina delle trasferte (comma 5), sottolineando che l'ultimo periodo del comma 5 introduce una condizione specifica: i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/NCC) non concorrono al reddito solo se i pagamenti sono stati eseguiti con strumenti tracciabili.

Applicando la regola al caso concreto, poiché il pagamento delle corse in taxi in Italia è avvenuto in contanti, il rimborso concorre al reddito della dipendente e il sostituto d'imposta deve operare la ritenuta all'aliquota IRPEF marginale (ex art. 29, D.P.R. n. 600/1973).

La Risposta lo afferma espressamente, ribadendo l'operatività della condizione di tracciabilità come presupposto di esclusione da imponibile.

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio

**di onnicomprensività:
riduzione del costo
fiscalmente riconosciuto se
contestuali; sopravvenienza
attiva e rideterminazione
delle quote di ammortamento
se il contributo arriva in
periodi d'imposta successivi**

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c'è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi.

**Ristrutturazioni edilizie:
online la nuova Guida**

dell'Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Il vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l'abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

Con il Messaggio n. 2916, l'Inps annuncia l'apertura, dal 15 ottobre 2025, della finestra per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2026. Destinatari: i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali che intendono:

– chiedere l'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui;

– rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni per reddito.

Nel silenzio degli interessati, l'Istituto – in qualità di sostituto d'imposta – continuerà ad applicare scaglioni e detrazioni ordinarie in base al reddito erogato.

Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l'apertura della successione

Con il Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l'Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all'erede che, anche in un momento successivo all'apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell'immobile per l'intero periodo d'imposta. Non è quindi necessario detenere l'immobile già nell'anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all'anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione,

nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d'imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l'immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.

Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d'imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei bonus edilizi

entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all'acquisto e valore nominale imponibile all'atto dell'utilizzo in compensazione

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall'impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell'associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L'Agenzia delle entrate muove dall'equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

Riordino delle detrazioni. L'Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese scolastiche e per cani guida

L'Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 29 maggio 2025 che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.

In Gazzetta il decreto-legge sull'acconto IRPEF 2025

Il Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025»* (di seguito riportato), è stato pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 24 aprile 2025. La misura “*urgente*” introduce importanti novità in materia di acconti IRPEF, prevedendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati privi di redditi aggiuntivi non siano tenuti al versamento di alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Nel dettaglio, il decreto-legge modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, riducendo al periodo d’imposta 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023. Di conseguenza, l’acconto per l’anno 2025 potrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, **che già riflette la riduzione delle aliquote IRPEF e l’incremento della detrazione per lavoro dipendente**. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette modifiche già in sede di acconto.

Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2025). In vigore dal 24 aprile 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il [decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#),

recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 1 recante revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l'anno 2025

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».
2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1,

- comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Dal Cdm via libera al decreto-legge sull'acconto IRPEF 2025

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l'anno 2025.

Gli interessi versati nell'ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo

Nella risposta n. 56 del 3 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interessi versati nell'ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di

lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l'atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Bonus Natale 2024. I Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei

sostituti del credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità

L'Agenzia, con la risoluzione odierna, n. 54 del 13 novembre 2024 (di seguito riportata), ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il credito scaturente dall'erogazione dell'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori che ne facciano richiesta, cd. Bonus Natale. Le somme possono essere recuperate dai sostituti a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. Di seguito il testo della risoluzione.

Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle

plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell'immobile adibito ad abitazione principale

Con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

- niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l'acquisto e la vendita.

Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall'ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

- a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

Novità in tema lavoro dipendente. Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico | Nei fringe benefit anche l'affitto e gli interessi sul mutuo “prima casa”

Arrivano le indicazioni dell'Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l'affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.

Primo modulo di riforma IRPEF e abrogazione dell'ACE. Pronta le circolare dell'Entrate

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi», ha realizzato, per mezzo degli articoli da 1 a 3, una parziale la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta. Mentre, gli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, in attesa della completa attuazione della revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese, dispongono, rispettivamente, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE).

L'Agenzia delle entrate, con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 6 febbraio 2024 forniscono, ora, relativamente ad alcune delle predette disposizioni, le prime istruzioni operative. Con la circolare 2/E diffuse le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel

decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Chiarimenti, inoltre, su detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, riduzione dell'ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro e l'abrogazione dell'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell'Irpef e di altre misure in tema di imposte sui redditi. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

I chiarimenti “definitivi” sulla tassazione delle crypto-attività introdotta dalla legge di Bilancio 2023

Pronti i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle crypto-attività introdotta dall'ultima legge di Bilancio: dopo essere stata aperta ai contributi degli operatori nel corso della consultazione pubblica dello scorso giugno, la circolare del Agenzia delle entrate n. 30 del 27 ottobre 2023 arriva ora in veste definitiva. Il documento di prassi ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro della norma (Legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Il Consiglio dei Ministri approva lo schema “preliminare” di decreto legislativo per la riforma dell'Irpef e di altre misure

in tema di imposte sui redditi

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a: garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda; conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla

Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Online la Guida aggiornata che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa “medica” che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf.

Welfare aziendale 2023. Bonus ai dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza Irpef

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E dell'1°agosto 2023 fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (D.L. n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

730 o Redditi Pf. Pubblicata la guida alle dichiarazioni precompilate 2023

Pubblicata dall'Agenzia della entrate la guida 2023 alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023.

Modello 730 del 2023. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il comunicato 26 aprile 2023 per l'aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2023. L'aggiornamento si è reso necessario per la correzioni di alcuni errori materiali di non particolare rilevanza. ([link il testo integrale del comunicato correttivo](#)).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2023 per l'anno d'imposta 2022, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023.

Detrazioni fiscali su pensioni e prestazioni Inps: aperto il canale online per la richiesta di aliquota maggiore o rinuncia detrazioni

L'Inps, con il messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783 (di seguito riportato), comunica che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d'imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per il periodo d'imposta 2023.

Le richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le

agevolazioni per i cittadini

Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

La circolare-vademecum 2022 (p.i. 2021) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d'imposta – Parte prima

Pubblicato il “vademecum” 2022 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell'8 luglio 2020, n. 19/E, e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2021.

Nuova curva IRPEF e esclusione dall'Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti

I sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall'ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento

di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.